Allegato 2

COESIONE ITALIA 21-27

LAZIO

Schema di Convenzione

tra l'Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 e LAZIOcrea S.p.A.

"Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del Programma FESR 21-27"

CUP F81C26000530009 - CIG BD43568FF5

Progetto A0654B0006

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'attuazione del servizio di

"Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del Programma FESR 21-27"

Tra

Regione Lazio (di seguito denominata "*Regione"*), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata da _____Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla firma in virtù della D.G.R. n. 97 del 26 febbraio 2024, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR Lazio per il periodo 2021–2027

E

LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche denominata "LAZIOcrea") con sede in Roma, Via del Serafico, 107, 00142, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, rappresentata da _____

premesse

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 10;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che stabilisce regole comuni applicabili al FESR;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma "PR Lazio FESR 2021-2027", contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008, come modificato con Decisione come modificato con Decisione C(2026) 5514 del 28 luglio 2026;
- VISTA la DGR n. 918 del 7 novembre 2024 di Presa d'atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2024) 6747 final del 26 settembre 2024;

- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 764 del 10 settembre 2026 di presa d'atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027, approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2026) 5514 del 28 luglio 2026;
- VISTA la Determinazione n. G08930 del 1° luglio 2026 avente ad oggetto: "PR LAZIO FESR 2021/2027. Approvazione del documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.) - versione 4.0";
- VISTO l'art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014;
- VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2024 n. 32, che prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati "dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house";
- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2022 n. 875 avente per oggetto: "Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova "Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 30 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2026;
- VISTA, in particolare, la scheda POA 2026 n. ATTPRO11 "Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del Programma FESR 21-27" approvata con la suddetta Deliberazione Giunta n. 1324 del 30 dicembre 2025;
- VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" il quale dispone che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 (comma 2);
- CONSIDERATO inoltre, che l'art. 7 comma 2 nella seconda parte, dispone che: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";*
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato lo schema di contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026 che prevede all' Articolo 2 (Oggetto e durata) "*...omissis...In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi*

Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, saranno oggetto di apposite convenzioni in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia";

- VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Centrale Acquisti n. G16605 del 6 dicembre 2024 con la quale è stata approvata la valutazione sulla congruità dei servizi di LAZIOcrea S.p.A., ex art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nell'ambito del POA 2025;
- VISTA la nota prot. n. n. 801667 del 30 luglio 2026 dell'Autorità di Gestione con la quale l'Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 ha richiesto alla società LAZIOcrea S.p.A., ai fini dell'attivazione della scheda POA "Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del programma FESR 2021-2027" (Cod. P.AP.ATTPRO11.25), la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per l'affidamento di un servizio specialistico, allegando altresì un Piano dei fabbisogni, articolato nelle seguenti linee di intervento:
 - Linea A: Coordinamento - Supporto qualificato alla pianificazione e attuazione delle strategie di comunicazione istituzionale;
 - Linea B: Servizio integrato di ideazione creativa, progettazione grafica e produzione audiovisiva;
 - Linea C: Servizio integrato di ideazione, organizzazione, produzione e gestione di eventi istituzionali e territoriali per la comunicazione del PR FESR Lazio 2021-2027;
- VISTA la nota prot. n. 915651 dell'11 settembre 2026, con cui LAZIOcrea S.p.A. ha trasmesso lo studio di fattibilità denominato "Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del programma FESR 2021-2027" che prevede l'erogazione di un servizio specialistico continuativo di supporto alle attività di comunicazione e di rafforzamento amministrativo, anche mediante l'acquisizione di servizi sul mercato, per un importo massimo di euro 421.108,37, oltre IVA, così articolato:

 Linea A) Coordinamento - Supporto qualificato alla pianificazione e attuazione delle strategie di comunicazione istituzionale (reso da uno Specialista esperto III Fascia III livello - risorsa interna di LAZIOcrea S.p.A.);

 Linea B) Servizio integrato di ideazione creativa, progettazione grafica e produzione audiovisiva, con ricorso a fornitori esterni;

 Linea C) Servizio integrato di ideazione, organizzazione, produzione e gestione di eventi istituzionali e territoriali per la comunicazione del PR FESR Lazio 2021-2027, con ricorso a fornitori esterni;
- VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca _____con la quale si approva il suddetto Studio di Fattibilità e lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la società LAZIOcrea S.p.A.;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e lo Studio di fattibilità costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività del servizio di Assistenza Tecnica per lo svolgimento delle attività rientranti nella scheda POA 2026 previste nello studio di fattibilità denominato "Rafforzamento

amministrativo e comunicazione delle azioni del programma FESR 2021-2027" che si articola nelle seguenti linee:

- **Linea A)** Coordinamento - Supporto qualificato alla pianificazione e attuazione delle strategie di comunicazione istituzionale

 L'attività di coordinamento è affidata ad uno Specialista esperto III Area livello B -- risorsa interna di LAZIOcrea S.p.A. e prevede il supporto specialistico continuativo nella pianificazione strategica delle attività, nel coordinamento esecutivo delle diverse linee di azione, nelle interlocuzioni con le altre strutture interne coinvolte nella Comunicazione e i fornitori esterni.

- **Linea B)** Servizio integrato di ideazione creativa, progettazione grafica e produzione audiovisiva

 Le attività sono finalizzate alla definizione, allo sviluppo e alla realizzazione dell'identità visiva e dei contenuti grafici e audiovisivi per la comunicazione del PR FESR Lazio 2021-2027, assicurando coerenza istituzionale, uniformità stilistica e continuità evolutiva nel periodo 2026-2028, così articolate:

 - Art Direction e sviluppo concept evolutivo;
 - Servizi grafici;
 - Produzione video e videomaking.

- **Linea C)** Servizio integrato di ideazione, organizzazione, produzione e gestione di eventi istituzionali e territoriali per la comunicazione e animazione territoriale del PR FESR Lazio 2021-2027

 Il servizio comprende la progettazione, l'organizzazione e la gestione integrata degli eventi istituzionali, territoriali e tematici finalizzati alla comunicazione, alla diffusione dei risultati e alla valorizzazione degli interventi del PR FESR Lazio 2021-2027.

Art. 3
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2028 compreso, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. LAZIOcrea si impegna, anche oltre la data di cui a comma 1, al completamento degli adempimenti necessari alla chiusura delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. Le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sono regolate per iscritto tra le parti, anche in forma di Addendum.

Art. 4
(Studio di fattibilità)

1. Per realizzare le attività affidate e previste nello Studio di fattibilità, LAZIOcrea opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d'indirizzo tecnico-operativi dell'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo, i Manuali delle Procedure, le circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall'AdG FESR nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nello Studio di fattibilità, su richiesta dell'Autorità di Gestione del PR FESR, LAZIOcrea predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all'approvazione dell'Autorità di Gestione del PR FESR e delle altre competenti strutture regionali.

3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di variazioni significative delle attività previste nello Studio di fattibilità, conseguenti alle variazioni dei criteri e delle modalità con i quali si è proceduto all'elaborazione dello stesso, LAZIOcrea potrà sottoporre all'Autorità di Gestione del PR FESR, per la sua valutazione ed eventuale approvazione, una proposta motivata di rimodulazione dello studio medesimo con esplicita evidenza degli effetti di tali variazioni sul piano finanziario e gestionale

Art. 5
(Obblighi dell'Autorità di Gestione del PR FESR)

1. L' Autorità di Gestione del PR FESR fornisce indicazioni strategiche ed operative, rispetto alle quali LAZIOcrea deve conformarsi nell'esecuzione delle attività previste nello Studio di fattibilità, impegnandosi a:
 a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
 b. rendere disponibili le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e per l'attuazione delle operazioni aventi incidenza sugli obiettivi delegati;
 c. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'Autorità di Gestione del PR FESR, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
2. L' Autorità di Gestione del PR FESR effettua controlli periodici presso LAZIOcrea ai fini del monitoraggio e della verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, sulla corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione degli stessi.

Art. 6
(Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.)

1. LAZIOcrea si impegna all'esecuzione dei seguenti adempimenti:
 a. realizzare integralmente le attività previste dallo Studio di fattibilità, nel rispetto delle scadenze assegnate per ciascun task dall'Autorità di Gestione del PR FESR e secondo le modalità operative approvate dalla stessa;
 b. assicurare lo svolgimento delle attività in coerenza con gli obiettivi assegnati, nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, e provvedere ad adeguare i contenuti delle attività agli indirizzi ed alle specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione del PR FESR, ai Regolamenti ed alla pertinente normativa comunitaria e nazionale;
 c. garantire l'acquisizione dei servizi di cui alle linee b e c) dell'art. 2 in linea con la normativa appalti e in base alle indicazioni e nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Autorità di Gestione;
 d. sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità di Gestione del PR FESR sullo svolgimento delle attività svolte ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti (UE);
 e. tenere tutta la documentazione riconducibile alle attività realizzate ed alle spese rendicontate, presso la sede legale di LAZIOcrea o, previa comunicazione scritta, presso altra sede operativa di LAZIOcrea, al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita al finanziamento del servizio;
 f. fornire, anche attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'Autorità di Gestione del PR FESR e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del servizio;
 g. garantire il rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di risultato, di cui allo Studio di fattibilità;

h. fornire ai propri dipendenti, anche se impiegati presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione, tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche strumentali al corretto svolgimento dei progetti loro affidati;

i. presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa dei propri dipendenti e/o collaboratori ed intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

j. adottare, nell'esecuzione della Convenzione, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare, ricadrà esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;

k. non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto della Convenzione;

l. non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare direttamente o indirettamente, situazioni di incompatibilità in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 7
(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall'Autorità di Gestione del PR FESR.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di LAZIOcrea per l'attuazione del servizio oggetto della presente Convenzione sono attribuiti attraverso atti interni di LAZIOcrea, secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Art. 8
(Obblighi di riservatezza)

1. Tutte le informazioni comunicate da una Parte all'altra saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della presente convenzione. In particolare le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso ovvero di cui abbiano anche solo la mera visibilità in ragione delle attività oggetto della presente convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione mantenendo la più assoluta riservatezza in merito al contenuto della convenzione stessa, ai dati scambiati e alle operazioni eseguite; tale vincolo di riservatezza sarà mantenuto per i successivi due anni dalla cessazione delle attività oggetto di Convenzione.
2. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare nei confronti delle informazioni dell'altra Parte almeno gli stessi mezzi di tutela e di protezione utilizzati per le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, a adottare

cautele quanto meno ragionevoli al fine di prevenire la divulgazione e di proteggere la riservatezza delle informazioni, sia orali che scritte, ricevute nell'ambito dei presenti accordi.

3. LAZIOcrea deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività.
4. Ciascuna parte nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione garantisce che anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, che per ragione della propria autorizzazione al trattamento vengano a conoscenza delle suddette informazioni riservate, siano tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; tali obblighi sono estesi ad eventuali fornitori delle parti.
5. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy: Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – (RGPD) e D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.
6. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali e trasparenza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Privacy).
2. Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.
3. Le parti, inoltre, sono responsabili dell'osservanza e della corretta attuazione della sopra menzionata normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori propri e delle società facenti parte del raggruppamento temporaneo d'imprese nonché dipendenti, consulenti e collaboratori di eventuali fornitori quando questo sia assolutamente necessario per dare corretto seguito alle predette attività.
4. Le Parti, con la firma della convenzione, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nel contratto le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione della convenzione, il personale addetto alle lavorazioni e all'erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli amministratori, e gli eventuali amministratori di sistema sono al corrente del fatto che esiste un rapporto convenzionale fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell'altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
5. Relativamente ai dati personali di trattamento. La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito CODICE PRIVACY) in versione vigente . I dati personali saranno utilizzati

esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Lazio, nei limiti stabiliti da espresse disposizioni normative e saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla presente Convenzione per l'esecuzione del contratto sulla base del disposto dell'art. 6 comma 1, lettere b), c) e) del RGPD.

6. I dati saranno trattati per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, al fine di garantire la corretta gestione delle procedure del Pr FESR 2021-2027 come disciplinate dalla Convenzione e dai regolamenti richiamati.
7. I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque secondo i termini previsti dagli obblighi di legge e comunque per un tempo non inferiore ai 14 anni dalla conclusione delle attività previste dalla Convenzione. I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo.
8. I dati potranno essere comunicati a:
 - Eventuali Fornitori di LAZIOcrea S.p.A., , designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, nonché agli ulteriori responsabili eventualmente dagli stessi individuati;
 - Agenzie ed Enti dello Stato esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi;
 - Autorità di Gestione dei fondi FESR;
 - Ad auditor esterni che abbiano funzione di controllo.
9. I soggetti coinvolti nelle attività oggetto di convenzione sono sottoposti alla normativa sulla trasparenza e quindi i loro dati potranno essere pubblicati su apposite pagine web come meglio specificato a seguire.
10. Tutti i soggetti, ove necessario, saranno designati responsabili o sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.
11. L'interessato al trattamento potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente, se e quando applicabili:
 - diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);
 - diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);
 - diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);
 - diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);
 - diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD).
12. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei suddetti diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a protocollo@pec.regione.lazio.it o a urp@pec.regione.lazio.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo https://scriviurpnur.regione.lazio.it/.
13. È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Per ulteriori informazioni previste dall'art 13 GDPR si rinvia alla relativa informativa predisposta dal Titolare del trattamento/Regione Lazio che sarà fornita agli interessati al trattamento nelle modalità stabilite dal Titolare stesso, ivi compresa l'eventuale raccolta del consenso ove necessario ai sensi dell'art 7 GDPR.

14. LAZIOcrea, per le attività oggetto della presente convenzione, tratterà dati personali sotto l'autorità della Regione Lazio in qualità di Responsabile del Trattamento ex art 28 GDPR come stabilito dai relativi provvedimenti regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1095 del 19. dicembre 2024 che aggiorna le precedenti Deliberazioni che disciplinano i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea in materia di privacy (con particolare riferimento all'allegato G della DGR 840/2018). LAZIOcrea provvederà a designare ulteriori sub Responsabile del trattamento ex art 28 in caso di appalto a soggetti terzio di servizi connessi e/o strumentali alle attività oggetto della presente convenzione.
15. In virtù delle disposizioni normative in materia, la presente Convenzione e tutti gli atti ad essa connessi saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione trasparente", onde garantire le funzioni di diffusione, pubblicità e trasparenza con le attenzioni previste dalla normativa vigente nel caso di pubblicazione di dati personali.

Art. 10
(Corrispettivo e trasferimento di risorse)

1. Alla copertura finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione concorrono le risorse comunitarie, statali e regionali previste dalla Decisione della Commissione C (2022) 7883 che ha approvato il PR Lazio FESR 2021-2027, modificata con Decisione C(2026) 5514 del 28 luglio 2026.
2. Il corrispettivo totale del servizio denominato "Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del programma FESR 2021-2027" oggetto della presente Convenzione è pari ad euro 421.108,37 (di cui 27.549,15 euro di Costi Indiretti 7%) oltre IVA 22%, così come dettagliato nell'allegato Studio di Fattibilità.
3. Le attività oggetto del servizio saranno rendicontate a costi reali, oltre il costo indiretto stimato forfettariamente nel limite del 7%, coerentemente con quanto indicato dall'art 54 del Reg. UE n. 1060/2021.
4. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l'AdG provvede a trasferire le risorse, come di seguito precisato:
 a) 40% del budget a titolo di anticipo alla firma della Convenzione;
 b) 30% del budget, dietro presentazione della rendicontazione di almeno il 30% delle spese sostenute;
 c) 20% del budget, dietro presentazione della rendicontazione di almeno il 60% delle spese sostenute;
 d) Il saldo dietro presentazione della rendicontazione finale.
5. Nel rispetto del budget complessivo, e della data finale di ammissibilità della spesa prevista dai Regolamenti comunitari, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di autorizzare LAZIOcrea a trasferire nell'annualità successiva importi non utilizzati nelle precedenti annualità del Piano delle attività.
6. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti verrà erogato a seguito dell'approvazione della relazione delle attività svolte contenente la descrizione delle prestazioni fornite, i risultati raggiunti e il dettaglio dei costi sostenuti.
7. Per i suddetti servizi, che rientrano nell'ambito di applicazione dello split payment, ai sensi del DM del 23.01.2015 e delle successive circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate, LAZIOcrea emetterà fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" per ogni annualità prevista dai PdA.
8. L'emissione delle fatture elettroniche, da parte di LAZIOcrea S.p.A., successive all'anticipo, avverrà a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione della sopracitata rendicontazione da parte

della Regione Lazio ed il provvedimento di liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, intestata a:

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 – 00145 ROMA.

C.F. 80143490581 e P.I. IT00968181008

Art.11
(Divieto di cumulo)

1. LAZIOcrea dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi del servizio di realizzazione dello studio di fattibilità denominato "Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del programma FESR 2021-2027".

Art. 12
(Risorse non utilizzate)

1. Entro 60 dalla conclusione delle attività oggetto della presente Convenzione, LAZIOcrea si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento "Rafforzamento amministrativo e comunicazione delle azioni del programma FESR 2021-2027– risorse non utilizzate".
2. Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, salvo diverse e successive indicazioni dell'Autorità di Gestione FESR.

Art. 13
(Obblighi nei confronti del personale)

1. LAZIOcrea deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 14
(Disciplina Inadempienze)

1. La Regione procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione nei seguenti casi:

 a. quando vi sia, da parte di LAZIOcrea, grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi ai servizi prestati rispetto alle attività oggetto della presente convenzione;

 b. cessione, anche parziale, delle attività a terzi, in assenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione;

 c. mancato esercizio, in tutto o in parte, delle attività affidate.;

 d. mancato rispetto degli obblighi imposti a suo carico qualora le inadempienze pregiudichino l'attuazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi del Programma FESR Lazio

 e. quando, a seguito di contestazioni della Regione, sui fatti sovra descritti, LAZIOcrea non ponga

in essere adeguate soluzioni nei tempi stabiliti.

2. Qualora la Regione riscontri l'esistenza di uno dei casi suindicati che siano imputabili a LAZIOcrea, provvederà a contestarlo al medesimo mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata. LAZIOcrea dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione e a definire l'eventuale obbligo alla restituzione delle somme ricevute maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), dal giorno di accertamento dell'inadempimento e fino al giorno di documentato avvenuto ripristino di conformità, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo, IVA esclusa entro il limite massimo del 10% del valore-annuale per:
 - ritardi imputabili a LAZIOcrea nell'esecuzione o ripetizione delle attività affidate;
 - ritardo rispetto alle scadenze, termini, adempimenti previsti dallo Studio di fattibilità, o nei documenti e disposizioni formalizzate dall'Autorità di Gestione.;
4. Nel caso di non corretta esecuzione delle attività da parte di LAZIOcrea, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale dello 0,5 per mille al giorno (parametrato sul corrispettivo annuo, IVA esclusa), a partire dal giorno in cui si rileva la difformità sino al momento in cui il servizio reso risulta conforme alle disposizioni contrattuali.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto a LAZIOcrea a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla data in cui si configura l'inadempienza.
6. L'affidatario dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione a mezzo posta elettronica certificata. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà all'applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
7. Le cause di forza maggiore solleveranno LAZIOcrea da qualsiasi responsabilità, purché la società stessa ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.
8. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi amministrativi dovuti dalla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa, che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione. In tale ultima ipotesi la Regione riconoscerà le spese sostenute per il lavoro svolto, previa approvazione di idonea dettagliata relazione delle attività realizzate presentata da LAZIOcrea.

Art. 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. LAZIOcrea assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la fattura emessa da LAZIOcrea per il servizio di cui trattasi dovrà recare il CUP F81C26000530009 e il riferimento del Programma di finanziamento" PR FESR 2021/2027".
3. I corrispettivi di cui all'art. 10 della presente Convenzione saranno emessi in favore di LAZIOcrea con accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN del c/c dedicato: _____ acceso presso _____.

4. Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:

 - _____ nato a _____il _____

 - _____ nato a _____il _____

 - _____ nato a _____il _____

5. È facoltà di LAZIOcrea sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario o postale, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della Legge 136/2010 citata.

Art. 16
(Imposte di registro e oneri fiscali)

1. Le imposte di bollo e di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di LAZIOcrea.

Art. 17
(Legge applicata e Foro competente)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca

per LAZIOcrea S.p.A.